



COMUNE DI PERGINE VALSUGANA
(Provincia di Trento)

Verbale di Deliberazione del Consiglio comunale

n. 3 dd. 15-02-2022

OGGETTO: Variazione al Bilancio di previsione 2022-2024 ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 49 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2.

Il giorno **15-02-2022** alle ore 18:00 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio Comunale:

OSS EMER ROBERTO	Sindaco	Presente
ANDREAUS PIERLUIGI	Consigliere	Presente
BERGAMO ROBERTA	Consigliere	Presente
BETTI MORGAN	Consigliere	Presente
BORTOLAMEDI ELISA	Consigliere	Presente
CASAGRANDE DANIELA	Consigliere	Presente
DEMOZZI FRANCO	Consigliere	Presente
FACCHINI GIUSEPPE	Consigliere	Presente
FENYVESI KISS BOGLARKA ETELKA	Consigliere	Presente
FRISANCO ALBERTO	Consigliere	Presente
GIRARDI NICOLA	Consigliere	Presente
GRETTER MAURO	Consigliere	Presente
GRILLO EUGENIA	Consigliere	Presente
MALACARNE DANIELE	Consigliere	Assente giustificato
MERLINI ALESSANDRO	Consigliere	Presente
MOSER IVAN	Consigliere	Presente
NEGRIOLLI MASSIMO	Consigliere	Presente
NISCO RENATO	Presidente	Presente
PINTARELLI CARLO	Consigliere	Presente
TAFFARA MARINA	Consigliere	Assente giustificata
TOMASELLI STEFANO	Consigliere	Presente
ZANELLA CARLA	Consigliere	Presente

Assiste, il Segretario Generale: Nicola Paviglianiti.

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, il Presidente **Renato Nisco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la proposta del relatore riguardante l'oggetto;

rilevato che, ai sensi dell'art. 185 della Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2, sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto hanno espresso i pareri di competenza:

- il Dirigente della Direzione Risorse Finanziarie, Monica Gemma, parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica amministrativa in data 10.02.2022;
- il Dirigente della Direzione Risorse Finanziarie, Responsabile del Servizio Finanziario, Monica Gemma, parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile in data 10.02.2022;

Premesso che:

- la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42)”, che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto, individuando inoltre gli articoli del decreto legislativo n. 267 del 2000 che trovano applicazione agli enti locali della Provincia Autonoma di Trento;
- con Decreto Legislativo n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, c. 3, della Costituzione;
- ai sensi dell'art. 3 del sopra citato D.Lgs. n. 118/2011, le Amministrazioni pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali e di competenza finanziaria.

Visto l'art. 175 “*Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione*” di cui al D.Lgs. n. 267/2000, con particolare riferimento ai seguenti commi:

1. *Il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese, per ciascuno degli esercizi considerati nel documento.*
2. *Le variazioni di bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quarter.*

Preso atto che le variazioni di cui all'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno fatta eccezione per le variazioni individuate dalla lettera a) alla lettera g) del comma 3 del medesimo articolo che possono essere deliberate entro sino al 31 dicembre di ciascun anno.

Considerate le richieste pervenute dai Dirigente competente e verificata quindi la necessità di apportare alcune variazioni alle previsioni degli stanziamenti di entrata e di spesa per adeguarle ad esigenze intervenute nel corso della gestione dell'esercizio 2022.

Visto il decreto legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101 recante "Misure urgenti relative al Fondo Complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti" con cui è stato approvato il Piano nazionale per gli investimenti complementari finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per gli anni dal 2021 al 2026.

Richiamato il principio contabile applicato Allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il punto 5.3.12: "*La registrazione contabile delle spese per il livello minimo di progettazione richiesto per l'inserimento di un intervento nel programma triennale dei lavori pubblici e nell'elenco annuale. La spesa riguardante il livello minimo di progettazione richiesto ai fini dell'inserimento di un intervento nel programma triennale dei lavori pubblici, è registrata nel bilancio di previsione prima dello stanziamento riguardante l'opera cui la progettazione si riferisce. Per tale ragione, affinché la spesa di progettazione possa essere contabilizzata tra gli investimenti, è necessario che i documenti di programmazione dell'ente, che definiscono gli indirizzi generali riguardanti gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche (DUP, DEFR o altri documenti di programmazione), individuino in modo specifico l'investimento a cui la spesa di progettazione è destinata, prevedendone altresì le necessarie forme di finanziamento. omissi.....*".

Esaminata quindi la proposta di variazione con riferimento al Bilancio di previsione 2022-2024 secondo le relazioni e risultanze riportate nell'Allegato A) e nell'Allegato B) al presente provvedimento, parti integranti e sostanziali.

Rilevato, a seguito della presente variazione, il mantenimento del pareggio finanziario e di tutti gli equilibri stabiliti in bilancio, sia per la copertura delle spese correnti che per il finanziamento degli investimenti, nonché il saldo non negativo tra entrate finali e spese finali, sia in termini finanziari che in termini di cassa.

Dato atto del mantenimento della congruità del Fondo crediti di dubbia esigibilità che risulta adeguato anche a seguito della presente variazione.

Preso atto quindi delle motivazioni sottostanti alla proposta della presente variazione al bilancio di previsione 2022-2024, da ricondurre agli interventi dettagliati nell'Allegato A) e nell'Allegato B) al presente provvedimento, e ritenuto pertanto necessario procedere con la relativa approvazione;

visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei conti, registrato al protocollo comunale n. 0005237/A in data 10/02/2022, come previsto dall'art. 210, comma 1 lettera b) della Legge reginale 3 maggio 2018 n. 2 e dall'articolo 239 del D.Lgs. n. 267/2000, comma 1 lettera b);

vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 *“Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.”*;

visto il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.”*;

visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”*;

vista la Legge Regionale n. 2 di data 3 maggio 2018 *“Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige”* (supplemento n. 2 dal B.U. n. 19/I-II del 20.05.2018);

visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 55 di data 06.07.2001 e ss.mm.;

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 72 del 28/12/2021: *“Approvazione della Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2022-2024, del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (Allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011), del Piano degli indicatori e della Nota integrativa.”*;

vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 170 del 30/12/2021: *“Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizi 2022-2024: parte finanziaria (ex Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.)”*;

visto il decreto del Sindaco del Comune di Pergine Valsugana n. 19 del 30.12.2021 con cui è conferita la responsabilità dirigenziale e la direzione ad interim della struttura organizzativa denominata Direzione Risorse Finanziarie e la nomina di Responsabile del Servizio Finanziario alla dott.ssa Monica Gemma;

visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione consiliare n. 55 di data 28.11.2006, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio n. 40 del 22.07.2014, n. 27 del 28.05.2015 e n. 14 del 03.03.2016;

visto il Regolamento del Consiglio comunale approvato con deliberazione consiliare n. 13 di data 5 marzo 2008 e ss.mm.;

dato atto che si rende necessario dichiarare l'immediata eseguibilità della presente, ai sensi dell'articolo 183 comma 4 della Legge Regionale n. 2 di data 3 maggio 2018 *“Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige”*, al fine di garantire la piena operatività agli uffici per il funzionamento dei servizi comunali;

con n. 19 favorevoli, n. 0 voti astenuti e n. 1 voti contrari, su n. 20 Consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese mediante voto elettronico;

DELIBERA

1. di approvare le variazioni al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022-2024 come riportate nell'**Allegato A**), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare le variazioni al Bilancio di previsione 2022-2024, così come riportate nell'**Allegato B**), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, completo del prospetto relativo alla verifica degli equilibri di bilancio;
3. di precisare che in conseguenza alle variazioni apportate con il presente provvedimento, con particolare riferimento alla parte finanziaria si intende parimenti modificato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024;
4. di dare atto che, per effetto delle variazioni eseguite con il presente provvedimento, rimane assicurato l'equilibrio economico ed il pareggio finanziario, anche nel rispetto di quanto previsto dall'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000;
5. di dare atto che con successivo provvedimento la Giunta comunale effettuerà le conseguenti modifiche al Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024;
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, della Legge Regionale n. 2 di data 3 maggio 2018 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" (supplemento n. 2 dal B.U. n. 19/I-II del 20/05/2018), al fine di garantire la piena operatività e continuità dei servizi tramite le risorse assegnate.

*** * * * ***

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige;
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104.

In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Alla presente deliberazione sono uniti:

- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter pubblicazione ed esecutività.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Presidente
- F.to Renato Nisco -

Il Segretario Generale
- F.to Nicola Paviglianiti -

